



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 84
TITOLO SCHEDA	TINTOLAVANDERIE A LAVORAZIONE MANUALE/MECCANICA IN CASO DI UTILIZZO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO
NUMERO REVISIONE	1
DATA REVISIONE	27/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575 – commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (Tel. –Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Si intende per attività professionale di tintolavanderia, l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.</p> <p>Per l'esercizio delle attività sopra indicate, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale</p> <p>Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.</p> <p>Nel caso di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica, con utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso deve essere presentata contestualmente alla SCIA di avvio attività la SCIA di prevenzione incendi.</p>
NORMATIVA	<p>L. 84/2006 (disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia); Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 (elenco delle industrie insalubri); Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n.960/1999 D.Lgs. n.152/2006 (norme in materia ambientale)</p> <p>Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 s.m.i. "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi Art. 64 D.Lgs. 59/10 art. 79 attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;</p>

	<p>D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);</p> <p>D.P.R. 151/2011 – Allegato I punto 74</p> <p>D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);</p> <p>L. 124/2015;</p> <p>D.Lgs. 222/2016</p>
REQUISITI	<p>Il responsabile tecnico deve essere in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di 2 anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore</p> <p>b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato</p> <p>c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività</p> <p>d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:</p> <p>1) 1 anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva</p> <p>2) 2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi</p> <p>3) 3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.</p> <p>Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento - Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio o all'Albo Artigiani; - Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi del D.lgs. 159/2011, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S. - SCIA di Prevenzione incendi
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Presentazione di SCIA UNICA apertura attività di tintolavanderia più SCIA DI PREVENZIONE INCENDI (allegato della Scia unica che verrà trasmesso ai VV.F. a cura del Suap) da inviare telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it.</p>
COSTO	NESSUNO
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività

SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i.. Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	www.suaper.lepida.it
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	<p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail: urp@comune.casalgrande.re.it</p>